

SOCIETÀ MESSINESE DI STORIA PATRIA

ARCHIVIO STORICO
MESSINESE

97



MESSINA 2016

CONSIGLIO DIRETTIVO

Rosario Moscheo, *Presidente*

Carmela Maria Rugolo, *V. Presidente*

Salvatore Bottari, *Segretario*

Giovan Giuseppe Mellusi, *Tesoriere*

Consiglieri

Giampaolo Chillè, Concetta Giuffrè Scibona, Letterio Gulletta

COMITATO DI REDAZIONE

Giovan Giuseppe Mellusi, *Direttore*

Salvatore Bottari, Virginia Buda, Vittoria Calabrò

Giampaolo Chillè, Mariangela Orlando, Elisa Vermiglio

Direttore Responsabile

Angelo Sindoni



Pubblicazione realizzata con il contributo della Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

www.societamessinesedistoriapatria.it
direttore@societamessinesedistoriapatria.it
Antonio Tavilla, *webmaster*

Autorizzazione n. 8225 Tribunale di Messina del 18-XI-1985 ISSN 1122-701X
Archivio Storico Messinese (On-line) ISSN 2421-2997

Futura Print Service, Messina, *impaginazione*

ARCHIVIO STORICO MESSINESE
Fondato nel 1900

Periodico della Società Messinese di Storia Patria

INDICE

SAGGI

GIUSEPPE CAMPAGNA
Notes on the expulsion of the Jews from Palermo and Messina 7

SALVATORE BOTTARI
Il pane e la politica: tumulti e gestione dell'annona a Messina nel secondo Settecento 17

Salvatore Maria Calogero
Il messinese Antonino Amato e la ricostruzione della Collegiata di S. Maria dell'Elemosina di Catania 33

FABIO RUGGIANO
L'omu nun avi l'usu di la ragioni: una cicalata messinese ottocentesca sulle orme di Pippo Romeo 61

ALESSANDRO ABBATE
Il regolamento di polizia urbana e rurale di Taormina (1839) 89

ANTONINA SAJA
Letterio Ciriaco, musicista, alunno dell'ospizio di beneficenza Cappellini' di Messina 103

DOCUMENTI E REPERTI

Spogli archivistici e di biblioteche *a cura di Giovan Giuseppe Mellusi*

BARBARA MARIA RITA SPINELLA
Regesto delle pergamene della chiesa di Messina conservate nell'Archivio Ducal Medinaceli di Toledo Fondo Mesina (XIV secolo) 113

SEBASTIANO DI BELLA
Dagli archivi: pittori poco conosciuti o dimenticati (secoli XVI-XIX) - Parte II 175

Arte e conservazione a cura di Virginia Buda e Giampaolo Chillè

FRANCESCA GIUFFRÈ <i>Puntualizzazioni su un'opera poco nota di Giacomo Gagini a Pettineo</i>	187
ALESSANDRA MIGLIORATO <i>Un trittico del Brescianino, una pala del Roncalli e altre osservazioni su presunti falsi, copie e derivazioni</i>	197
Grazia Musolino <i>Un'aggiunta al catalogo messinese di Nunzio Rossi. Il restauro della Madonna col Bambino e Sant'Anna nella chiesa madre di Novara di Sicilia</i>	223
SALVATORE MACHÌ <i>Gli stucchi di «un professore virtuoso di Palermo» nella chiesa di S. Rocco a Motta d'Affermo</i>	241
STEFANIA FIATO <i>Una nuova 'Madonna della Lettera': L'Ambasceria alla Vergine di Domenico Augimeri</i>	253
VIRGINIA BUDA <i>Restauri di beni artistici effettuati nel 2016 sotto la sorveglianza della Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina</i>	265
CATERINA DI GIACOMO <i>Restauri 2016 - Museo Interdisciplinare Regionale, Messina</i>	281
BIBLIOGRAFIA	
Rassegna a cura di Mariangela Orlando	287
Schede e recensioni a cura di Salvatore Bottari	
Luigi Chiara. <i>Politica e ceti dirigenti in Italia (1914-1919). Il carteggio Colosimo-Orlando nelle carte dell'Archivio di Stato di Napoli.</i> Recensione di Alessandro Abbate	307
<i>Palazzo Ciampoli tra arte e storia. Testimonianze della cultura figurativa messinese dal XV al XVI secolo, a cura di Grazia Musolino.</i> Recensione di Giuseppe Campagna	311
AA.VV. <i>The Italian Academies (1525-1700). Networks of Culture, Innovation and Dissent, a cura di Jane E. Everson, Denis V. Reidy, Lisa Sampson.</i> Recensione di Francesco Tigani	317

CRONACHE E NOTIZIE

Convegni ed eventi a Messina e Provincia *a cura di Loredana Staiti*

Cronache ed Eventi 2016 325

MARIA PIA DI DARIO GUIDA

In palazzo Ciampoli a Taormina la mostra della cultura messinese tra XV e XVI secolo 335

ANTONIO BAGLIO

Peppino Cavarra e la memoria storica 343

VITA DELLA SOCIETÀ

FRANCESCO PISCIOTTA

In memoria di mons. Gaetano De Maria 353

Atti della Società 357

Elenco dei Soci 371

SAGGI

Alessandro Abbate

IL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE
DI TAORMINA (1839)

1. L'impressione dei visitatori stranieri negli anni Trenta dell'Ottocento riguardo la pulizia e il decoro di Taormina non è delle migliori. Alexandre Dumas nel 1835, attraversata Porta Catania, dice di essersi trovato «in una strada sporca e stretta» e definisce le case del centro come «infami tuguri» e alcuni angoli del paese vengono appellati come «africani»¹. Dello stesso avviso è Eugène Viollet Le Duc, che l'anno successivo descrive il borgo taorminese come un piccolo abitato costituito da «strade sordide e malandate, fiancheggiate da case scalciate», al punto da suscitare «indignazione più che il rimpianto e la pietà»². Mentre la duchessa di Bronte Charlotte Mary Nelson ebbe l'impressione di una cittadina «povera e sudicia»³. In realtà, i resoconti dei viaggiatori stranieri, pur avendo una loro parziale utilità come fonti, devono essere considerati in primo luogo come genere letterario, evitando così di ergere le loro impressioni di soggetti 'esogeni' a verità assolute⁴. Pertanto le loro descrizioni in merito alla realtà sociale e urbanistica taorminese, soprattutto quando appaiono eccessivamente sprezzanti, necessitano, di ulteriori riscontri e comunque vanno inseriti all'interno di una codificazione letteraria che, ormai dal secondo Settecento, obbedisce a canoni estetici e narrativi predeterminati: nell'ottica di costoro, infatti, la Sicilia non appartiene all'Europa colta e cosmopolita ma è una sorta di terra

¹ A. DUMAS, *Viaggio in Sicilia*, introduzione, traduzione e cura di V. GIANOLIO, Marina di Patti 1988, p. 64.

² L. SIMOND, *Voyage en Italie et en Sicile*, t. II, Parigi 1858, p. 255.

³ R. TREVELYAN, *Principi sotto il vulcano. Storia e leggenda di una dinastia di gattopardi anglosiciliani dai Borboni a Mussolini*, Milano 1977, p. 70.

⁴ Cfr. G. RESTIFO, *Taormina. Da borgo a città turistica*, Messina 1996, p. 48. Più in generale, cfr. G. GIARRIZZO, *Introduzione*, in *La Sicilia*, a cura di M. AYMARD e G. GIARRIZZO, *Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità ad oggi*, Torino 1987, pp. XIX-LVII.

di confine con lande più esotiche – l’Impero Ottomano, l’Africa settentrionale, ecc. – a cui viene sostanzialmente assimilata⁵.

2. Nel 1839 la città di Taormina si diede delle regole più stringenti e approvò il regolamento comunale «di Polizia Urbana, e Rurale»⁶ che portò al divieto di tutta una serie di comportamenti ritenuti sconvenienti. Le vicende del 1837 non avevano dato luogo a politiche di mera repressione; le istanze dal basso erano ancora parzialmente recepite e incanalate in riforme amministrative dal governo borbonico⁷.

Le regole del ’39, peraltro, si collegavano alla *Legge organica sull’amministrazione civile* del 12 dicembre 1816, che recependo le innovazioni della legislazione napoleonica imposta nel 1806 da Giuseppe Bonaparte ‘ai dominii al di qua del Faro’⁸ – in merito ai «Mezzi per provvedere alla polizia amministrativa»⁹ – assegnava «all’amministrazione civile la facoltà di fare e pubblicare i regolamenti locali di polizia amministrativa, o sia di polizia urbana e rurale»¹⁰ e nello specifico dichiarava che «il decurionato di ciascun comune, a proposta del sindaco, e coll’intervento del 1° eletto» era in diritto e in dovere deliberare «su’ regolamenti locali necessarj»¹¹.

Ovviamente il progetto del Decurionato non poteva essere in contrasto con le leggi dello Stato, e doveva essere esaminato dall’Intendente provin-

⁵ S. BOTTARI, *Palerme et Messine: deux villes portuaires siciliennes au XVIII^e siècle dans les récits des voyageurs européens*, in *Soi, l’autre et l’ailleurs. Images et imaginaires des villes portuaires de l’Europe atlantique et méditerranéenne (XVIII^e-XXI^e siècle)*, a cura di F. TALIANO-DES GARETS, Paris 2017 (in c.d.s.).

⁶ Taormina, Archivio Storico Comunale (d’ora in Avanti ASCT), *Atti del Decurionato* (1838-1840), vol. I, f. 182r, documento in data 26 febbraio 1839.

⁷ Cfr. S. BOTTARI, *I democratici siciliani prima e dopo la rivoluzione del 1848: note di storiografia*, in *Liberalismo, costituzioni, nazionalità. Il 1848 in Italia e nell’area danubiana*, a cura di P. FORNARO, Firenze ..., pp. 167-169.

⁸ Cfr. *Legge sulla divisione e l’amministrazione delle province del Regno*, n. 132, 8 agosto 1806. Sulla riforma del 1816, cfr. L. TOMEUCCI, *Appunti per una storia dell’accentramento burocratico-amministrativo del Regno delle Due Sicilie (1815-1860)*, in «Archivio Storico Messinese», a. LVI (1955-1956), III s., vol. VII, pp. 109-186; G. GIARRIZZO, *La Sicilia dal Cinquecento all’Unità d’Italia*, in V. D’ALESSANDRO e G. GIARRIZZO, *La Sicilia dal Vespro all’Unità d’Italia, Storia d’Italia* diretta da G. Galasso, vol. IX, Torino 1989, pp. 678-683; E. IACHELLO, *Centralisation étatique et pouvoir local en Sicile au XIX^e siècle*, in «Annales HSS», 1, 1994, pp. 241-266.

⁹ *Legge organica sull’amministrazione civile*, 12 dicembre 1816, Titolo IX, Capo IV, artt. 277-297.

¹⁰ Ivi, art. 277.

¹¹ Ivi, art. 279.

ziale, il quale aveva il potere di apportare qualsiasi modifica ritenesse necessaria prima che le autorità comunali procedessero all'approvazione e alla pubblicazione del regolamento¹².

Gli ordinamenti di polizia urbana avevano per oggetto «la conservazione della tranquillità e dell'ordine pubblico, la legittimità ed esattezza de' pesi e delle misure; la vigilanza sull'annona e su i venditori di generi annonarj, la vigilanza sulla conservazione e la nettezza delle strade, delle piazze e de' pubblici stabilimenti; e la pubblica salute»¹³. Mentre i regolamenti di polizia rurale disciplinavano «la salubrità, la sicurezza e la custodia delle campagne, degli animali, degli strumenti, e de' prodotti di esse, la ripartizione e l'uso delle acque pubbliche, e degli acquidotti addetti al pubblico comodo»¹⁴.

Il rispetto dei regolamenti comunali era poi affidato a «guardiani addetti ad assicurare l'esecuzione de' regolamenti di polizia amministrativa»¹⁵, agenti «nominati dal decurionato tra persone di probità conosciuta, che abbiano l'età di 25 anni almeno ed approvati e patentati dall'Intendente»¹⁶. Queste guardie, dopo aver ricevuto la 'patente'¹⁷ dall'Intendenza provinciale, erano tenuti a prestare giuramento «nelle mani del sindaco»¹⁸. Inoltre tali «guardiani comunali per essere riconosciuti in servizio porteranno attaccata al braccio sinistro una placca di metallo o di panno, sulla quale sarà iscritto il nome del comune, e la qualità di guardiano»¹⁹.

Il «Collegio Decurionale» taorminese, dovendosi quindi adeguare agli «articoli 277 e 278, e seguenti della legge del duodeci Dicembre 1816 sull'Amministrazione Civile», ai «Reali Decreti del nove Marzo 1820, e del due Novembre 1835» e «alla Circolare degli undici Gennaio 1823 inserita nel giornale d'Intendenza» – dopo sollecito dell'«Ufficio del Sig.^r Intendente della Provincia del di due Giugno 1838» – decideva «seriamente (di) occuparsi per la formazione de' regolamenti di Polizia Amministrativa, o sia Polizia Urbana e Rurale», riunendosi il 26 febbraio 1839 «in straordinaria seduta nella Casa Comunale», al fine di giungere alla sua definitiva approvazione²⁰.

¹² *Ibidem*.

¹³ Ivi, art. 278.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Ivi, art. 283.

¹⁶ Ivi, art. 284.

¹⁷ In questa patente era inoltre specificato «il genere di armi, di cui loro è permessa l'asportazione in servizio». Ivi, art. 285.

¹⁸ Ivi, art. 287.

¹⁹ Ivi, art. 286.

²⁰ ASCT, *Atti del Decurionato* (1838-1840), vol. I, f. 182r, documento in data 26 febbraio 1839.

3. Il regolamento, approvato quel giorno, vietava alcune azioni ed atteggiamenti lesivi del decoro cittadino e che andavano contro la morale comune. Al capitolo «Misure di vigilanza giornaliera», articolo 1°, si proibiva: di «prorumpere ad’altavoce in bestemie di qualunque natura si fossero, o di pronunciare espressioni indecenti capaci di alterare il buon Costume»²¹; «lavarsi a corpo ignudo lungo la spiaggia [...] del subborgo di Giardini»²²²³; lo «Gittare lungo le strade di questa Comune compresi i vigoli acqua, licori puzzolenti, ed immondienze che gittandole possano offendere le Persone, e deturpare la pulitezza delle strade»²⁴. Mentre al capitolo «Conservazione delle Strada, Piazze e pubblici edifizii», articolo 10, comma 1°, si dichiarava che sarebbero stati sanzionati «tutti coloro che occuperanno o’ degradiranno in qualunque guisa le strade, e le Piazze»²⁵, e sotto lo stesso capitolo al punto 15°, a sostegno del decoro urbano, si imponeva a «Tutti Bottegai, che abitano nella strada da porta Messina, a Porta Catania» di «biancheggiare le loro Botteghe in ogni quatrimestre»²⁶.

Inopportuna doveva apparire la vendita porta a porta del pesce, infatti, all’articolo 7° l’amministrazione comunale individua come unico luogo idoneo per il commercio dei prodotti ittici, il «punto di questa Comune»²⁷ così

²¹ Ivi, f. 182r. Il *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, parte II ‘Leggi penali’, libro II ‘De’ misfatti e de’ delitti, e della loro punizione’, titolo I ‘De’ reati contro il rispetto dovuto alla religione’, all’art. 101, puniva «La bestemmia, o sia l’empia esecrazione del nome di Dio o dei santi, profferita in chiese aperte al pubblico culto, o in altri luoghi nell’atto di sacre o pubbliche funzioni, sarà punita col terzo grado di prigionia. Senza le dette circostanze la bestemmia in luogo pubblico è punita col primo grado di prigionia, o confino».

²² Giardini, antico casale taorminese, diverrà Comune solo nel 1846.

²³ ASCT, *Atti del Decurionato* (1838-1840), vol. I, f. 182r, documento in data 26 febbraio 1839. Tale punto del regolamento di polizia amministrava riprendeva il *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, parte II ‘Leggi penali’, libro III ‘Delle contravvenzioni e della loro punizione’, cap. I ‘Delle contravvenzioni risguardanti l’ordine pubblico’, all’art. 461, c. 36°, dove si affermava che sarebbero stati sanzionati «i nuotatori a corpo ignudo nelle spiagge marittime vicino all’abitato».

²⁴ ASCT, *Atti del Decurionato* (1838-1840), vol. I, f. 182v, documento in data 26 febbraio 1839. In accordo con il *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, parte II ‘Leggi penali’, libro III ‘De’ misfatti e de’ delitti, e della loro punizione’, titolo I ‘Delle contravvenzioni e della loro punizione’, cap. II ‘Delle contravvenzioni contro alle persone’, all’art. 462, c. 6°, nel quale si stabiliva che cadranno in contravvenzione «coloro che per imprudenza o disacortezza gittino acqua, liquori o immondizie su qualche persona».

²⁵ ASCT, *Atti del Decurionato* (1838-1840), vol. I, f. 183v, documento in data 26 febbraio 1839.

²⁶ Ivi, f. 184r.

²⁷ Odierna Piazza IX Aprile, principale spiazzo del centro urbano taorminese ed elegante ‘terrazza’ panoramica.

chiamato piano di Santo Agostino»²⁸ e «inconsequenza è interdetta la vendita errante di tali generi, e quella così chiamata del sotto Cappotto»²⁹. Allo stesso modo era vietata la macellazione per strada di «qualunque animale» (punto 14 del regolamento)³⁰.

L'ordinamento comunale di «polizia amministrativa» cercava inoltre di preservare la 'pubblica quiete' e all'articolo 1° vietava di «tenere aperte le Cantine, gli alberghi, Osterie, e Bettole oltre le ore tre di notte»³¹ e al loro interno si vietava di giocare d'azzardo a «Zicchinetto, Goffo, Brassetta, e Primera»³². Oltre ciò tali locali erano ora obbligati dall'articolo 6° a registrare la propria attività presso la Cancelleria comunale³³. Inoltre si proibiva l'apertura di altri nuovi esercizi commerciali ed alberghieri senza la preventiva iscrizione nello specifico registro comunale e il rilascio «della bolletta di permesso»³⁴.

Sempre in difesa della quiete pubblica, il Decurionato, al 1° articolo, vieta «di notte rumori tali, che reghino spavento agli abitanti»³⁵ e pone il divieto per tutti gli «spettacoli pubblici senza il permesso dell'Autorità»³⁶.

²⁸ Ivi, f. 183r.

²⁹ Ivi, ff. 183r-183v.

³⁰ Ivi, f. 184r.

³¹ Ivi, f. 182r.

³² Ivi, f. 182v. Il *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, parte II 'Leggi penali', libro III 'De' misfatti e de' delitti, e della loro punizione', titolo I 'Delle contravvenzioni e della loro punizione', cap. I 'Delle contravvenzioni riguardante l'ordine pubblico', all'art. 461, c. 29, sanzionava «coloro che nelle strade, ne cammini, nelle piazze o ne' luoghi pubblici tengano giuochi di azzardo; o che nelle osterie, bettole, cantine, e nelle loro adiacenze giuochino a giuochi vietati da regolamenti, o li permettano».

³³ «Bottegaj, Bettolieri, Osti, ed Albergatori che attualmente esercitano questo mestiere, i quali saranno obbligati farne la loro dichiarazione nel termine di giorni tre dal dì della promulgazione della presente Deliberazione, indicandone il sito della loro bottega, Bettola, ed altro, ritirandosi bollette di permesso a firma del 1° Eletto che la rilascerà gratuitamente». ASCT, *Atti del Decurionato* (1838-1840), vol. I, f. 183r, documento in data 26 febbraio 1839.

³⁴ *Ibidem*. Queste regole si rifanno al *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, parte II 'Leggi penali', libro III 'De' misfatti e de' delitti, e della loro punizione', titolo I 'Delle contravvenzioni e della loro punizione', cap. I 'Delle contravvenzioni riguardante l'ordine pubblico', art. 461, c. 20, nel quale si affermava che «Cadono in contravvenzione di polizia [...] coloro che senza autorizzazione tengano osterie, bettole, alberghi pubblici, cantine; o pure lascino aperte queste ultime oltre l'ora fissata da regolamenti».

³⁵ ASCT, *Atti del Decurionato* (1838-1840), vol. I, f. 182r, documento in data 26 febbraio 1839. In ossequio al *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, parte II 'Leggi penali', libro III 'De' misfatti e de' delitti, e della loro punizione', titolo I 'Delle contravvenzioni e della loro punizione', cap. I 'Delle contravvenzioni riguardante l'ordine pubblico', art. 461, c. 33, che riporta che «Cadono in contravvenzione di polizia [...] gli autori degli strepiti o schiamazzi notturni, che rechino spavento, o altrimenti turbino la quiete degli abitanti».

³⁶ ASCT, *Atti del Decurionato* (1838-1840), vol. I, f. 182v, documento in data 26 feb-

In difesa dell'incolumità dei cittadini e dei propri beni, il Comune, sempre all'articolo 1, al capitolo «Misure di vigilanza giornaliera», vietava «Disfidare a pietre, o lanciarle contro le finestre, e Porte delle altrui Case»³⁷ e «lo disparo sia di giorno, che di notte di qualunque arma da fuoco entro l'abitato»³⁸.

Amministrazione comunale che nella stesura dell'ordinamento cittadino entra anche in merito di alcuni aspetti legati alle festività, da sempre momenti che possono essere forieri di eccessi ed eventuali disordini³⁹. Venivano infatti ad essere proibiti «lo disparo de' fuochi d'artificio» ad eccezione fatta di alcuni luoghi «cioè nel Piano così chiamato di Sⁿ. Pancrazio, in quest'altro di Sⁿ. Domenico, ed in quello così chiamato Piano delle Ruote e nel Subborgo detti Giardini nel punto nominato Sirina»⁴⁰ e nella sezione «Precauzioni pegli Incendj» si proscrivevano anche «le cosiddette alluminarie di sera nelle ricorrenze di Festività, nelle quali accendendosi delle legna o' così delle Cannocchie che distribuite a diverse persone si v' girando»⁴¹ mettevano a rischio il paese.

A tutela dei consumatori taorminesi, il regolamento di «polizia urbana e rurale», al capitolo «Vigilanza sulla legittimità, ed esattezza de pesi, e

braio 1839. In accordo al *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, parte II 'Leggi penali', libro III 'De' misfatti e de' delitti, e della loro punizione', titolo I 'Delle contravvenzioni e della loro punizione', cap. I 'Delle contravvenzioni riguardante l'ordine pubblico', art. 461, c. 19, che riporta che «Cadono in contravvenzione di polizia [...] coloro che senza autorizzazione dieno spettacoli pubblici».

³⁷ ASCT, *Atti del Decurionato* (1838-1840), vol. I, f. 182v, documento in data 26 febbraio 1839.

³⁸ *Ibidem*. Il *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, parte II 'Leggi penali', libro III 'De' misfatti e de' delitti, e della loro punizione', titolo I 'Delle contravvenzioni e della loro punizione', cap. I 'Delle contravvenzioni riguardante l'ordine pubblico', art. 461, c. 9, precisava che «Cadono in contravvenzione di polizia [...] coloro che nelle piazze, nelle strade di città, dalle finestre, logge, balconi o terrazzi a quelle corrispondenti, scarichino per giuoco fucili, pistole, o altre arme da fuoco; o per giuoco lancino pietre colle mani o con fionde, o altrimenti».

³⁹ Cfr. W. KAISER, *La festa e la rivolta*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo*, sez. V 'L'Età moderna', vol. X 'Ambiente, popolazione, società', Roma 2009.

⁴⁰ ASCT, *Atti del Decurionato* (1838-1840), vol. I, f. 182v, documento in data 26 febbraio 1839. Come prescritto dal *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, parte II 'Leggi penali', libro III 'De' misfatti e de' delitti, e della loro punizione', titolo I 'Delle contravvenzioni e della loro punizione', cap. I 'Delle contravvenzioni riguardante l'ordine pubblico', art. 461, c. 8, che sanzionava «coloro che contra la proibizione di lanciar fuochi di artificio in certi tempi e luoghi, gli lancino».

⁴¹ ASCT, *Atti del Decurionato* (1838-1840), vol. I, f. 182v, documento in data 26 febbraio 1839.

misure», articolo 3, affermava che tutti i pesi e le misure che si discostavano dalle indicazioni di Legge, «e non zeccate dal pubblico aggiustatore», erano da considerare falsi e chi li utilizzava era perseguibile penalmente per frode⁴². Sempre in difesa degli acquirenti tauromeniti segue il capitolo sulla «Vigilanza sui Venditori di Generi Annonarj», all'interno del quale al punto 4°, stabiliva che «I Venditorj di generi Annonarj» non potevano vendere neanche la «qualunque minima quantità di essi» ad un valore più elevato dell'Assisa, cioè del prezzo di vendita decretato dalla pubblica autorità comunale⁴³; e che valori e quantità venivano stabiliti attraverso il sistema della «meta» e «coll'esperimento dello Scandaglio»⁴⁴. Con l'articolo 5° si imponeva ai «bottegaj, Bettolieri, ed altro» di tenere all'interno dei propri locali «scritta su di una tavola l'Assisa stabilita dal Decurionato affigendola ad un Canto visibile della loro bottega»⁴⁵. Allo stesso modo «i Pescivendoli, ed Altri non soggetti ad Assisa fissa» dovevano esporre «attaccata al Paniere, od in modo visibile l'Assisa stabilita dal 1° Eletto»⁴⁶. Inoltre al punto 8°, in difesa della qualità dei beni commestibili di prima necessità e della salute dei consumatori, si affermava che «Caderanno in controvenzione tutti coloro che venderanno, o' esporranno in vendita Pane non ben cotto, acido o' alterato, come d'animali morti da malattie putrefatte o' altrimenti alterate, Pesce guasto, corrotto, come o' Pesci vecchi o salati che abbiano subito un principio di putrefazione, vino guasto troppo recente, o' nuovo, o' falsificato con mescolazione eterogene, e nocevoli all'umana salute»⁴⁷. E con il 9° articolo

⁴² Ivi, ff.. 182v.-183r. Il *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, parte II 'Leggi penali', libro II 'De' misfatti e de' delitti e della loro punizione', titolo VIII 'De reati contro i particolari', cap. II 'De' reati contro la proprietà', sez. III 'Della frode', all'art. 430, c. 6, precisava che «La frode si commette [...] quando coll'uso di falsi pesi o di false misure si faccia inganno sulla quantità delle cose vendute».

⁴³ La Commissione consultiva presso la Gran Corte de' conti aveva stabilito, il 9 giugno del 1824, «che le assise di qualunque durata devono esser fissate dal Decurionato a proposta del Sindaco, e coll'intervento del I Eletto [...] ma le assise giornaliere debbano essere stabilite dal I eletto» *Collezione delle leggi, decreti, reali rescritti, e ministeriali, sull'amministrazione civile del Regno delle Due Sicilie*, Caserta 1833, p. 189.

⁴⁴ ASCT, *Atti del Decurionato* (1838-1840), vol. I, f. 183r, documento in data 26 febbraio 1839. Per quanto riguarda la 'meta' e lo 'scandaglio', e le procedure per stabilirle, si rimanda a I. FAZIO, *La politica del Grano. Annona e controllo del territorio in Sicilia nel Settecento*, Milano 1993.

⁴⁵ «Questa tavola così scritto sarà visitata dal 1° Eletto», era infatti compito del Primo eletto ispezionare i locali ed accertarsi che il luogo ove era esposta 'l'assisa' fosse ben visibile a tutti i clienti. Ivi, f. 183r

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ Ivi, f. 183v.

si garantiva ai cittadini di Taormina la disponibilità quotidiana di carne, obbligando i «macellaj di questa Comune (a) fornire di carne Bovina in tutti i giorni della Settimana, escluso il Venerdì al prezzo stabilito dal Decurionato»⁴⁸. Mentre il punto 19° sanciva che sarebbero stati sanzionati «i Speciali, e farmacisti [...], i quali venderanno, o' terranno nelle loro speziarie farmaci guasti, e corrotti»⁴⁹.

L'ordinamento comunale sanzionava inoltre gli abusi e le privatizzazioni ai danni della collettività, in modo particolare le azioni illecite tese a sottrarre un bene prezioso come l'acqua⁵⁰, infatti all'articolo 16° si decretava che sarebbero caduti in contravvenzione «tutti coloro, devieranno le acque dà condotti de' pubblici fonti, o' quali servano per uso delle pubbliche vasche»⁵¹.

Il Decurionato poi, a salvaguardia dei minori che si aggiravano smarriti per le vie cittadine, nel capitolo «Misure di vigilanza giornaliera», al 2° punto, stabiliva che «tutti gli individui di questa Comune» sono tenuti a «condurre alla Municipalità i fanciulli abbandonati, e dispersi»⁵².

L'Autorità municipale regolamentava scrupolosamente anche la condotta che i padroni degli animali dovevano assumere nella corretta gestione delle proprie bestie. Sempre all'articolo 2, si imponeva di «tenere legati i proprj cani che potessero perseguitare o nuocere a coloro che passano»⁵³ e

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ Ivi, f. 184v.

⁵⁰ L'acqua è un elemento indispensabile per ogni civiltà, ma prezioso soprattutto per gli abitanti del Monte Tauro, immersi in un ambiente aspro, fatto di rocce e di molteplici impedimenti naturali, un contesto che li poneva di fronte all'alternanza tra la scarsità o la stagionale sovrabbondanza delle acque (cfr. G. RESTIFO, *Taormina e le sue acque*, in *Dalla Sicilia e dalla Calabria, scritti per Lucio Gambi*, a cura di A. IOLI GIGANTE, Messina 1998).

⁵¹ ASCT, *Atti del Decurionato (1838-1840)*, vol. I, f. 184r, documento in data 26 febbraio 1839.

⁵² Ivi, f. 182v. Come disposto dal *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, parte II 'Leggi penali', libro III 'De' misfatti e de' delitti, e della loro punizione', titolo I 'Delle contravvenzioni e della loro punizione', cap. II 'Delle contravvenzioni contro alle persone', art. 462, c. 8, che sanzionava «coloro che trovando per le strade di un comune un fanciullo abbandonato o disperso, non lo conducano all'ufiziale della municipalità o della polizia: salve le pene maggiori ne casi preveduti dalle leggi per l'abbandono o per esposizione di un fanciullo».

⁵³ ASCT *Atti del Decurionato (1838-1840)*, vol. I, f. 182v, documento in data 26 febbraio 1839. In accordo con il *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, parte II 'Leggi penali', libro III 'De' misfatti e de' delitti, e della loro punizione', titolo I 'Delle contravvenzioni e della loro punizione', cap. II 'Delle contravvenzioni contro alle persone', che all'art. 462, c. 7, affermava che sarebbero caduti in contravvenzione tutti «coloro che aizzino o non ritengano i loro cani quando perseguitano i passeggeri».

si ordinava la soppressione di quelli «sospetti di essere rabbiosi»⁵⁴. Invece al punto 1 precisava che era vietato «Lasciar camminare sciolti o liberi Cavalli, e Vetture di qualunque sorta dentro l’Abitato»⁵⁵. Nell’articolo 18, comma 2, si prescriveva che non era consentito «allevare nell’abitato Animali Vaccini, Porci, Capre ed altri simili»⁵⁶, e nel medesimo articolo, comma 3, veniva raccomandato che il compito di inumare i corpi degli animali morti doveva essere cura del proprietario e che questa operazione doveva avvenire al di fuori del «recinto dell’abitato», infatti «I Padroni di quest’animali» erano «in obbligo di farli sotterrare alla distanza d’un miglio dall’abitato nel corso della giornata alla profondità di quattro palmi»⁵⁷. Mentre al punto 24° si stabiliva che sarebbero stati puniti «coloro, che tengano e fan pascolare le Capre ne’ fondi beneficati»⁵⁸.

4. Il regolamento di «polizia amministrativa» disciplinava anche la via-

⁵⁴ ASCT, *Atti del Decurionato (1838-1840)*, vol. I, f. 182v, documento in data 26 febbraio 1839.

⁵⁵ *Ibidem*. Così come stabilito dal *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, parte II ‘Leggi penali’, libro III ‘De’ misfatti e de’ delitti, e della loro punizione’, titolo I ‘Delle contravvenzioni e della loro punizione’, cap. II ‘Delle contravvenzioni riguardanti l’ordine pubblico’, art. 461, c. 13, che puniva «coloro che lascino abbandonati per le strade o luoghi popolosi bestie da tiro, da carico, o da sella senza essere a portata di condurle o guidarle».

⁵⁶ ASCT, *Atti del Decurionato (1838-1840)*, vol. I, ff. 184r-184v., documento in data 26 febbraio 1839.

⁵⁷ *Ivi*, f. 184v. In ossequio al *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, parte II ‘Leggi penali’, libro III ‘De’ misfatti e de’ delitti, e della loro punizione’, titolo I ‘Delle contravvenzioni e della loro punizione’, cap. II ‘Delle contravvenzioni contro alle persone’, art. 462, c. 23, nel quale si decreta che «Cadono in contravvenzione di polizia [...] coloro che trascurino di far sotterrare fuori dell’abitato, nel corso della giornata ed alla profondità di quattro palmi, gli animali morti che loro appartengono».

⁵⁸ ASCT, *Atti del Decurionato (1838-1840)*, vol. I, f. 184r, documento in data 26 febbraio 1839. Come disposto dal *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, parte II ‘Leggi penali’, libro III ‘De’ misfatti e de’ delitti, e della loro punizione’, titolo VIII ‘De’ reati contro i particolari’, cap. II ‘De’ reati contro alle proprietà’, sez. IV ‘Dell’incendio, e di qualunque altro guasto, danno o deterioramento’, art. 445, «Il colpevole di un guasto, danno o deterioramento qualunque, commesso volontariamente con un mezzo diverso da quelli preveduti negli articoli precedenti, sia tagliando, abbattendo alberi, rami, innesti, seminati, erbaggi, o facendo pascolare animali pe medesimi, sia distruggendo argini, edifizii, siepi, fossi, mura, macerie, strumenti di agricoltura, sia colmando fossi, dislogando o sopprimendo termini o alberi di confinazione, sia deteriorando o danneggiando comunque gli altrui beni mobili o immobili, sarà punito nel seguente modo. Se il danno ecceda i ducati cento, la pena sarà del terzo grado di prigionia. Se il danno non ecceda questo valore, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia».

bilità e gli obblighi di manutenzione delle strade comunali. All'articolo 10, comma 2, si affermava che sarebbero stati contravvenzionati coloro che ingombravano «di legni, terra, pietre, ed altro le strade, e piazze sudette, in guisa che venghi diminuita la libertà, o' la sicurezza del passaggio»⁵⁹, e nel caso l'occupazione della carreggiata fosse stata inevitabile, sarebbe stato compito degli autori del restringimento stradale apporvi di notte un lume acceso, al fine di segnalare l'impaccio⁶⁰. Al punto 13° si decretava che sarebbero stati sanzionati «i Proprietarj de' fondi lungo le Strade, che servono di comunicazione tra i Comuni vicini, o del suborgo di questa comune»⁶¹, che non faranno togliere quelle siepi che dilatate offendere potrebbero, od essere d'impedimento a' tranzitanti»⁶²; principio confermato all'articolo 25, nel quale si ribadiva che «Caderanno pure in contravvenzione i Proprietarj de' Fondi limitrofi alle pubbliche strade territoriali che, non taglieranno quelle siepi, e spine le di cui tralcie ingrombrano il passaggio»⁶³. Inoltre, secondo l'articolo 11, «I Cittadini tutti senza distinzione [...] ogni quindici giorni» erano tenuti a «pulire le strade che traversano lungo le loro Case che abitano o' tengono per proprio uso»⁶⁴ e in estate coloro «che abitano le Case lungo la strada principale di questa Comune»⁶⁵, nel subborgo detti Giardini,

⁵⁹ ASCT, *Atti del Decurionato (1838-1840)*, vol. I, f. 183v, documento in data 26 febbraio 1839. Come previsto dal *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, parte II 'Leggi penali', libro III 'De' misfatti e de' delitti, e della loro punizione', titolo I 'Delle contravvenzioni e della loro punizione', cap. II 'Delle contravvenzioni riguardanti l'ordine pubblico', art. 461, c. 2, che puniva «coloro che ingombrino le pubbliche strade, depositandovi o lasciandovi materiale, o qualsisieno cose che diminuiscano la libertà o la sicurezza del passaggio».

⁶⁰ ASCT, *Atti del Decurionato (1838-1840)*, vol. I, f. 183v, documento in data 26 febbraio 1839. Riprendendo il *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, parte II 'Leggi penali', libro III 'De' misfatti e de' delitti, e della loro punizione', titolo I 'Delle contravvenzioni e della loro punizione', cap. II 'Delle contravvenzioni riguardanti l'ordine pubblico', art. 461, c. 3, nel quale si precisava che «Cadono in contravvenzione di polizia [...] coloro che trascurino di mettere il lume a materiali che han lasciati, o agli scavi che han fatti nelle strade, o nelle piazze».

⁶¹ Si riferisce sempre al sobborgo di S. Giovanni a Giardini.

⁶² ASCT, *Atti del Decurionato (1838-1840)*, vol. I, f. 184r, documento in data 26 febbraio 1839.

⁶³ Ivi, f. 185r.

⁶⁴ Ivi, f. 183v. In rispetto del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, parte II 'Leggi penali', libro III 'De' misfatti e de' delitti, e della loro punizione', titolo I 'Delle contravvenzioni e della loro punizione', cap. I 'Delle contravvenzioni riguardanti l'ordine pubblico', art. 461, c. 4, nel quale si affermava che «Cadono in contravvenzione di polizia [...] coloro che omettano di nettare le strade o i transitanti in quei comuni dove questa cura è lasciata a carico degli abitanti».

⁶⁵ L'attuale Corso Umberto I.

quelli che abitano lungo la Strada Rotabile⁶⁶» dovevano ogni «Otto giorni» bagnare la carreggiata «lungo la linea che occupano le loro Case»⁶⁷. Invece con il 23° punto si affermava che sarebbero stati puniti «coloro, che innaffiando le terre, fan cadere lo Scolo delle acque nelle pubbliche strade, o trazzere, che impediscono o rechino danno ai tranzitanti; e per lo ristagno pregiudicano alla Salute»⁶⁸.

Proprio alla cosiddetta «Salute pubblica» sono dedicati molti degli articoli dell'ordinamento «di polizia urbana e rurale». L'articolo 20 proibiva «di abitare nelle case da fresco fabricate»⁶⁹, mentre il 12° vietava di ammassare «vicino le Case di propria abitazione della concime, e delle immondezze di qualunque natura si fossero o' lungo le strade interne, comunali, o esterne»⁷⁰,

⁶⁶ La «Strada rotabile», odierna Via Pirandello, strada congiungente Taormina con la litoranea, costruita tra il 1826 e il 1830.

⁶⁷ ASCT, *Atti del Decurionato (1838-1840)*, vol. I, f. 183v, documento in data 26 febbraio 1839.

⁶⁸ Ivi, f. 184v. Articolo che riprende parzialmente la norma più specifica del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, parte II 'Leggi penali', libro II 'De' misfatti e de' delitti e della loro punizione', titolo VIII 'De' reati contro i particolari', cap. II 'De reati contro alle proprietà', sez. IV 'Dell'incendio, e di qualunque altro guasto, danno o deterioramento', art. 448, la quale stabiliva che «I proprietari, i fittajuoli di mulini, di fabbriche o e di stagni che coll'elevazione della tura delle proprie acque al di sopra dell'altezza determinata dall'autorità competente avranno fatto inondare le strade o le proprietà altrui, saranno puniti col secondo al terzo grado di prigionia se il danno eccede ducati cento, e col primo grado di prigionia se il danno è minore: ed in oltre in ambe due i casi con una ammenda non maggiore del valore del danno, né minore della metà del medesimo». I ristagni delle acque erano molto temuti in quanto considerati veicolo della malaria (cfr. M. STORCHI, *La vita quotidiana delle popolazioni meridionali dal 1800 alla Grande Guerra*, Napoli 1995).

⁶⁹ ASCT, *Atti del Decurionato (1838-1840)*, vol. I, f. 184v, documento in data 26 febbraio 1839. Questo articolo si rifà alle indicazioni dell'articolo V, titolo «Salute pubblica», del *Manuale ad uso de' Sindaci del Regno delle Due Sicilie*, redatto da M. DE SIMONE e dato alle stampe nel 1819 a Napoli, per mezzo della 'Stamperia reale'. Nel quale si asserisce che «è certo che niuna cosa offende più la salute, quanto l'abitare nelle case di fresco fabbricate. I regolamenti sanitarj proibiscono di abitare in tali case, se non dopo decorsi i termini all'oggetto prescritti a proporzione della grossezza delle fabbriche, e dietro permesso dell'autorità locale. Quindi il primo eletto dee usare tutta a sua vigilanza e fermezza, onde assicurare l'osservanza di tali regolamenti». Tale imposizione trova fondamento anche nei testi scientifici del tempo; nella *Raccolta pratica di Scienze e d'Industria*, vol. I, Tipografia Ostinelli, Como 1832, p. 18, si consiglia vivamente di seguire la «precauzione, che importa assai di non trascurare, è quella di non abitare una casa costruita di fresco, delle camere recentemente imbiancate o invernicate», in quanto starvi all'interno sarebbe conseguenza di «reumatismi, e bene spesso delle malattie anche più pericolose».

⁷⁰ ASCT, *Atti del Decurionato (1838-1840)*, vol. I, ff. 183v-184r, documento in data 26 febbraio 1839.

norma ripresa al punto 18, che proibiva di conservare «nelle proprie case, nelle strade, ne' Giardini Dentro L'abitato di questo Comune [...] letame, Immondezze, erbe marcibili, ed ogni altro materiale soggetto a putrefazione, ed insalubri esalazioni»⁷¹. In modo particolare si aveva massima attenzione nel preservare la salubrità delle acque; il punto 17° decretava che sarebbero stati puniti «coloro, che si faran lecito lavare Panni, lungo i condotti delle Acque comuni, o dentro le vasche di pubblico ammollo»⁷², mentre l'articolo 21 vietava l'immersione di «Canape, Lini, ed altro dentro l'abitato, e a minore distanza di due miglia dallo stesso»⁷³ e quello successivo affermava che «Sarà del pari interdetto maciullare, o' manganare canapi, e lini infra la distanza d'un miglio dell'abitato» ed «eliminare tali derrate infra la stessa distanza»⁷⁴.

Infine il 26° ed ultimo punto del regolamento definiva le sanzioni per coloro avrebbero violato «le disposizioni contenute nella presente deliberazione»; gli eventuali trasgressori sarebbero potuti essere puniti con una pena che andava da un'ammenda dell'importo di «tarì ventinove» fino «alla

⁷¹ Ivi, f. 184r. Gli articoli 12 e 18 del regolamento di polizia amministrativa di Taormina riprendevano il *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, parte II 'Leggi penali', libro III 'Delle contravvenzioni e della loro punizione', cap. I 'Delle contravvenzioni riguardanti l'ordine pubblico', all'art. 461, c. 11, il quale decreta che «Cadono in contravvenzione di polizia [...] coloro che gittino o esponano innanzi a loro edifizii cose nocevoli per insalubri esalazioni».

⁷² ASCT, *Atti del Decurionato (1838-1840)*, vol. I, f. 184r, documento in data 26 febbraio 1839.

⁷³ Ivi, f. 184v.

⁷⁴ *Ibidem*. La macerazione della canapa e del lino era considerata un'attività molto rischiosa per la salute dell'uomo. J.J. VON PLENCK nell'opera *Tossicologia, ossia Dottrina intorno i veleni ed i loro antidoti*, Tipografia Giuseppe Orlandelli, Venezia 1789, p. 333, scrive che l'«alito» e «gl'effluj del canape in macerazione» sono «forza nociva», mentre «Il lino macerato come s'accostuma nell'acqua, dà un odore un sapore mortale per i pesci, e nocivo per gl'uomini». Nel *Dizionario delle droghe semplici e composte* [A. CHEVALLIER e A. RICHARD], Tipografia Girolamo Tasso, Venzia 1830, p. 32, si ammonisce che la macerazione della canapa in acque stagnanti, con la calura estiva, porta «gas ed miasmi [...] formano centri d'infezione capaci di determinare delle malattie perniciose, e portare la desolazione nel vicinato». In ambito taorminese non erano rari i contenziosi legati alla collocazione delle 'gurne', citiamo a tal proposito la protesta di Don Domenico Atenasio diretta contro Rocco Saija, il quale, a detta del denunciante, sarebbe stato reo di aver scavato una 'gurna' «per uso di ponere canape» da «macerarsi nell'acqua» troppo «vicino alla casina di campagna del loco delli Lagani». Atenasio, che è proprietario della detta proprietà, sosteneva che la 'gurna' esalava «grave, e nocivo vapore che infetta l'aere» e si preoccupava per l'«umana salute delli curatili, sue mitateri che abitano indetto luogo» [ASCT, *Documenti storici (1750-1790)*, vol. II, f. 320r, documento in data 5 agosto 1750].

⁷⁵ Così come previsto dal *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, Parte II, Titolo I 'Delle pene', Capitolo IV 'Delle pene di polizia', artt. 36-39.

detenzione per ventinove giorni»⁷⁵ e «confisca del genere o de' strumento che han servito a commettere la contravvenzione»⁷⁶. Inoltre se la condotta sanzionata avesse cagionato dei danni a cose e persone, il soggetto sanzionato sarebbe stato condannato a risarcire la parte lesa ripagando i danni con i dovuti interessi⁷⁷. Tali pene sarebbero state sentenziate a seconda delle «rispettive attribuzioni dal Sindaco, dal primo Eletto, o dal Giudice del Circondario»⁷⁸, in quanto la *Legge organica sull'amministrazione civile* del 12 dicembre 1816, all'art. 57, stabiliva che ad esercitare il compito di polizia giudiziaria era l'Amministrazione Civile nelle persone del Sindaco e del Primo eletto⁷⁹, ma la sua azione sanzionatoria era limitata al valore di sei ducati, pari a trenta tarì, e ad una reclusione massima di ventiquattr'ore; per i reati più gravi il giudizio era di competenza del Giudice circondariale.

5. Dal regolamento di «polizia amministrativa» di Taormina⁸⁰ traspare evidente l'impegno della classe dirigente cittadina del tempo di salvaguardare con rigore i diritti della collettività contro gli abusi individuali, sostenere il decoro cittadino e difendere la «salute pubblica». Affiorava, dunque, una sensibilità nuova che cresceva con il crescere del ceto dei «civili»⁸¹. Si trattava di una borghesia che s'imponeva come attore storico e affermava le proprie istanze sul controllo e l'utilizzo delle risorse locali⁸². Del divenire storico di quegli anni, quindi, la Sicilia era parte, e il cambiamento – come esemplificato magistralmente da Giuseppe Giarrizzo – era particolarmente visibile su scala locale⁸³.

⁷⁶ Conformemente al *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, Parte II, Libro III, Titolo I 'Delle contravvenzioni e delle loro punizioni', Capitolo IV 'Delle pene per le contravvenzioni', art. 465.

⁷⁷ Ivi, f. 185r.

⁷⁸ *Ibidem*.

⁷⁹ O ove vi fosse il Giudice di pace, denominato a partire dal 1817 Conciliatore.

⁸⁰ Per quanto inevitabilmente simile in molti punti ai tanti altri promulgati dai diversi comuni del Regno delle Due Sicilie, dato l'evidente obbligo a conformarsi alle leggi statali.

⁸¹ S. BOTTARI, *Fuori e dentro la storia. Percorsi storiografici sulla Sicilia moderna prima e dopo Romeo*, in Rosario Romeo e «Il Risorgimento in Sicilia». *Bilancio storiografico e prospettive di ricerca*, a cura di S. BOTTARI, Soveria Mannelli 2002, pp. 92-93.

⁸² L. RIALI, *La Sicilia e l'unificazione italiana. Politica liberale e potere locale (1815-1866)*, Torino 2004 (ed. or. Oxford 1998), pp. 61-63.

⁸³ G. GIARRIZZO, *Un comune rurale della Sicilia etnea (Biancavilla, 1810-1860)*, Catania 1963. Diversamente da Giarrizzo, depotenzia il ruolo di cambiamento operato dai nuovi attori sociali in ascesa R. ROMEO, *Il Risorgimento in Sicilia*, Bari 1950, p. 232.